

Comunicazioni: 1) Fallito: 4) Curatore: 7) Arch. Not.:
2) P.M.: 5) Ricorrenti: 8) Uff. Entr. VII:
3) Reg. Impr.: 6) Cons. Not.: 9) Uff. Entr. VI2:

108/2015
N. Sent. M.F.
N. 1/15 ~~amm.~~ AMMINISTRAZIONE
N. 4372/15 cron. STRAORDINARIA
N. 138/15 rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e
fallimentare - riunito in Camera di consiglio nelle persone
dei Magistrati:

dr. Gaetano Campo	Presidente
dr. Giuseppe Limitone	Giudice
dr. Paola Cazzola	Giudice rel.est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria ai sensi dell'art.3 D.lgs.
n.270 del 1999 procedimento iscritto al n. 1/2015 amm. str.

per iniziativa della società **DEROMA s.p.a** di con sede
legale in Maio(VI), via Pasubio n.17 C.F.: **12901220157**

società avente per oggetto sociale (meglio indicato nella
visura C.C.I.A.A. in atti in particolare l'attività
"produzione di terracotte, vasi, ceramiche, laterizi e articoli in
plastica; la compravendita e la gestione di terreni e fabbricati, di
partecipazioni, anche non azionarie, in altre società, aziende od
enti sia italiani che stranieri",



rappresentata legalmente da **Nicola Rizzi**, componente del consiglio di amministrazione, nato a Thiene(VI) in data 09.10.1967, C.F. RZZNCL67R09L157N che agisce come da delibera del consiglio di amministrazione di data 06.06.2015 (vedi l'allegato estratto libro adunanze e delibere del consiglio di amministrazione),

società rappresentata e difesa come da mandato in calce al ricorso del 16.6.2015 dall'avv. Federico Casa e dall'avv. Fabio Sebastiano del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, via Dante n.3;

in punto: dichiarazione di insolvenza .

Ragioni di fatto e di diritto

A seguito di ricorso per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art.3 D.lgs. n.270 del 1999 depositato in data 16.6.2015 da DEROMA s.p.a (con il quale la società chiedeva l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per sé e ex art. 80 D.lgs. n.270 del 1999 l'estensione della medesima procedura alle società collegate Gruppo Stabila Stabilimenti Italiani Laterizi s.p.a, Laterpoint s.r.l, Fornace di Dosson di Racheilo & C. s.p.a, Gruppo Stabila s.r.l), il Tribunale con provvedimento del 3.7.2015 ritenuti sussistenti i presupposti, soggettivo (art.1 R.D. 1942 n.267 come novellato) e oggettivo (in stato di insolvenza ex art. 5 R.D. 1942 n. 267) di fallibilità e ritenuto ex art. 3 del D.lgs.

9



270 del 1999 di non poter dichiarare il fallimento apparendo ricorrere i requisiti stabiliti dall'art. 2 D.lgs. n.270 del 1999 per assoggettare l'impresa DEROMA s.p.a. alla procedura della amministrazione straordinaria fissava ex art.3,5,7 D.lgs. n.270 del 1999 l'udienza del 14.7.2015 (avanti al giudice all'uopo delegato) per l'audizione del legale rappresentante della società debitrice DEROMA s.p.a., del Signor Ministro dello Sviluppo Economico, invitando il Signor Ministro dello Sviluppo Economico ad indicare entro tale data il nominativo del Commissario Giudiziale da nominare in caso di dichiarazione di insolvenza ritenuto, attese le dimensioni dell'impresa, adeguata la nomina di un solo Commissario Giudiziale. Il decreto veniva comunicato anche al Pubblico Ministero.

In data 14.7.2015 perveniva il parere del Ministro dello Sviluppo Economico .

All'udienza del 14.7.2015 compariva il procuratore della società DEROMA s.p.a e il Rag.Giancarlo Tamiozzo amministratore delegato di DEROMA s.p.a; il G.D dava atto che era pervenuto il parere del Ministro dello Sviluppo Economico; il procuratore della società ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione dello stato di insolvenza rappresentando la necessità di provvedere alla gestione temporanea. Il G.D. si riservava di riferire al Collegio

9



Tanto premesso

ritenuto

-sussistenti, come emerge dalla documentazione in atti i presupposti, soggettivo (art.1 R.D. 1942 n.267 come novellato) e oggettivo (in stato di insolvenza ex art.5 R.D. 1942 n. 267), perché si dia luogo alla dichiarazione di fallimento:

1) quanto al presupposto soggettivo, il Collegio lo ritiene sussistere tenuto conto che dai dati acquisiti la ricorrente DEROMA s.p.a risulta aver superato le soglie di non fallibilità .

Infatti i bilanci (bilancio esercizio al 31.12.2012, al 31.12.2013 e bilancio al 31.12.2014 quest'ultimo non ancora approvato dall'assemblea) allegati dalla ricorrente evidenziano con riguardo agli ultimi tre esercizi un attivo patrimoniale sempre superiore alla soglia di euro 500.000,00, ricavi lordi sempre superiori alla soglia di euro 200.000,00; inoltre la situazione patrimoniale della società ricorrente al 31.5.2015 (doc.9 allegato alla delibera del 6.6.2015 depositato dalla debitrice) indica con riferimento alla data del 31.5.2015 debiti per euro 57.350.228,00 <superiori alla soglia di euro 500.000,00>; infine l'ammontare dei debiti esigibili in particolare verso enti previdenziali e tributari <doc.9 debitrice> prova che la ricorrente ha superato pure

9



il limite di euro 30.000,00 previsto dall'art.15 ultimo comma l.fall..

2) In merito al presupposto oggettivo (stato di insolvenza) il Collegio lo ritiene sussistente in quanto ne sono indici gli elementi indicati dalla stessa ricorrente nel ricorso del 16.6.2015 a pagina n.13.

In sintesi:

-la decrescita che ha investito la società a partire dal 2008 e che la società ricorrente DEROMA s.p.a. ha cercato di fronteggiare con la sottoscrizione nel 2010 con alcuni istituti di credito di un piano attestato ex art.67 l.fall. poi non rispettato a causa dell'aggravamento della situazione economico-finanziaria;

- l'aggravamento dell'indebitamento nel corso del 2012 e il deposito (25.10.2012) di istanza ex art. 162 *quinques* l.fall. funzionale al mantenimento della continuità aziendale e successiva omologa dell'accordo di ristrutturazione con provvedimento del Tribunale del 19.2.2013;

-la successiva necessità di emendare l'accordo di ristrutturazione già omologato con aggiornamento del piano al fine di consentire (i) l'esercizio dell'attività d'impresa in condizioni di normalità e di equilibrio, (ii) l'esecuzione del piano e del piano aggiornato, (iii) il rimborso dell'esposizione nei confronti delle Banche alle condizioni



previste nell'accordo di ristrutturazione come emendato dall'accordo integrativo, senza efficacia novativa;

-l'indisponibilità delle Banche creditrici (in particolare UNICREDIT s.p.a e Banco Popolare) registrata in data 25.5.2015 a sottoscrivere il suindicato aggiornamento dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall.;

-la delibera sociale del 6.6.2015 con decisione di DEROMA s.p.a di ricorrere alla procedura prevista dal D.lgs. 8.7.1999 n.270 al fine di dare soluzione alla grave situazione di tensione finanziaria e patrimoniale;

-la mancata approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2014;

-la situazione patrimoniale al 31.05.2015 depositata dalla stessa debitrice (doc.9) che dimostra il permanere della grave situazione di tensione finanziaria e patrimoniale in cui versa DEROMA s.p.a e il venir meno del credito bancario che fino ad oggi ha consentito alla società DEROMA s.p.a in crisi di proseguire nell'attività imprenditoriale (Infatti le banche il 25.5.2015 non hanno sottoscritto l'aggiornamento dell'accordo di ristrutturazione ex art.182 bis l.fall. omologato dall'intestato Tribunale di Vicenza in data 19.2.2013, accordo che la società DEROMA s.p.a non era riuscita ad adempiere nei termini. La proposta modifica avrebbe consentito alla società di proseguire l'attività).

9



-La relazione del 29.6.2015 del Commissario Giudiziale nominato nella procedura ex art. 161, c.6, l.fall. (c.d. "pre-concordato") della società GRUPPO STABILA-Stabilimenti Italiani Laterzi s.p.a, che evidenzia che la società controllante (GRUPPO STABILA s.p.a) che detiene la totalità (100%) delle azioni di DEROMA s.p.a, in data 11.6.2015 ha depositato atto di rinuncia alla domanda di concordato preventivo.

Va infatti rilevato che GRUPPO STABILA-Stabilimenti Italiani Laterzi s.p.a (società controllante al 100% DEROMA s.p.a) in data 9.12.2014 aveva chiesto (ed ottenuto) la concessione del termine ex art.161, c.6, l.fall. per deposito di domanda di concordato preventivo o per addivenire ad accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall. e che nel ricorso a pagina n.3 GRUPPO STABILA Stabilimenti Italiani Laterzi s.p.a dichiarava di trovarsi in ragione delle perdite accumulate in situazione da determinare lo scioglimento ex art. 2447 e 2484, comma primo, n.4, c.c.(per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) . In sintesi GRUPPO STABILA s.p.a che va ribadito detiene la totalità (100%) delle azioni di DEROMA s.p.a, a pagina n.8 del ricorso ex art. 161,c.6, l.fall. (rinunciato in data 11.6.2015) denunciava di non aver la forza finanziaria per sostenere la controllata DEROMA s.p.a.

9



La situazione sopra descritta in cui versa DEROMA s.p.a (e in cui versa la società titolare del 100% delle azioni-GRUPPO STABILA s.p.a-) dimostra che DEROMA s.p.a si trova in situazione di insolvenza (essendo venuto meno il credito bancario e non avendo GRUPPO STABILA s.p.a la possibilità di finanziare DEROMA s.p.a).

Tale situazione già valutata nel provvedimento del Collegio del 3.7.2015 non appare essere modificata per effetto delle successive produzioni-integrazioni documentali da ultimo prodotte all'udienza del 14.7.2015 che nulla aggiungono all'insufficienza patrimoniale della società .

3) Affermato lo stato di insolvenza in cui versa la società e la fallibilità della medesima ritiene il Collegio che ricorrono i requisiti stabiliti dall'art.2 D.lgs. n.270 del 1999 per assoggettare l'impresa DEROMA s.p.a. alla procedura della amministrazione straordinaria .

Invero quanto al requisito di cui all'art. 2 lettera a) D.lgs. 270 del 1999 i lavoratori subordinati risultano in numero superiore a 200 da almeno un anno (cfr. informativa INPS che conferma che da gennaio 2014 a maggio 2015 il numero dei dipendenti è compreso tra un minimo di 206 ed un massimo di 231 unità) .

Quanto ai requisiti di cui all'art.2 lettera b) del D.lgs. 270 del 1999 dalla bozza di bilancio al 31.12.2014 e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31.5.2015,

9



risultano debiti per un ammontare complessivo di euro 55.555.503 al 31.12.2014 (e al 31.5.2015 di euro 57.350.228,00) importo superiore ai due terzi dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio e pure superiore ai due terzi del totale dell'attivo dello stato patrimoniale.

Infatti dall'esame della bozza di bilancio al 31.12.2014 oggetto delle delibere sociali del maggio 2015 (allegata alla nota del 3.7.2015 versione c.d.a 13.5.2015) risulta :

- che i due terzi del totale dell'attivo dello stato patrimoniale dell'ultimo esercizio 31.12.2014 (di euro 66.740.895,00) è pari ad euro 44.493.870,00;
- che i due terzi dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio 31.12.2014 (euro 26.975.483,00) è pari ad euro 17.983.655,33.

La situazione aggiornata al 31.5.2015 conferma la permanenza dei requisiti chiesti dall'art.2 del D.lgs. 270 del 1999.

Alle stato non risultano elementi che portano a ritenere opportuno attuare un cambio nella gestione della impresa per cui ex art.8 comma 1 lettera f) D.lgs. 270/99 sino ai provvedimenti ex art.30 D.lgs. 270/99 la gestione è lasciata all'impresa con la vigilanza del Commissario Giudiziale indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico .

9



P.Q.M.

Visti gli artt. 1 e ss. Del D.lgs. 270/99;

dichiara lo stato di insolvenza di **DEROMA s.p.a** ~~di~~ con
sede legale in Malo(Vi), via Pasubio n.17 C.F.: **12901220157**

NOMINA

Giudice delegato la dott.Paola Cazzola e Commissario
Giudiziale il prof.avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia il
16.12.1946 con studio Mestre-Venezia, via G. Pepe, n.6;

ORDINA

all'impresa insolvente di depositare entro due giorni, i
bilanci e le scritture contabili, che non siano già stati
depositati, a norma dell'art. 5 del D.lgs. n. 270 del 1999;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali
mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore il termine
di giorni novanta (90) dalla data di affissione della
presente sentenza per la presentazione delle relative
domande;

STABILISCE

per il giorno 24.11.2015 ad ore 9.30 nei
locali del Tribunale(Borgo Berga) avanti al predetto Giudice
Delegato l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello
stato passivo;

DISPONE

che la presente sentenza sia comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17 l.fall. salvo quanto previsto dall'art. 94 del D.lgs. 270/99 e che entro tre giorni sia comunicata al Ministro dello Sviluppo Economico.

ORDINA

la prenotazione a debito.

Vicenza, nella camera di consiglio del 14 luglio 2015.

Il Giudice est.

Dr. Paola Cazzola
Paola Cazzola

Il Presidente

Dr. Gaetano Campo
Gaetano Campo

Il Cancelliere

CANCELLIERE
ANTONIO CARLI
Antonio Carli

DEPOSITATA IN
CANCELLERIA II

21 LUG 2015



CANCELLIERE
ANTONIO CARLI
Antonio Carli



